

REGOLAMENTO (CE) N. 805/1999 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 1999****che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

considerando che in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento;

CONTRIBUTI SPECIALI*Articolo 2*

considerando che è opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnellaggi equivalenti fissati dai regolamenti (CEE) n. 1102/89 della Commissione⁽²⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 241/97⁽³⁾, e (CE) n. 241/97 che si sono dimostrati efficaci;

1. L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote:

— Battelli da carico secco:

— Automotori: 120 euro/t

— Chiatte a spinta: 60 euro/t

— Chiatte rimorchiate: 43 euro/t.

— Navi cisterna:

— Automotori: 216 euro/t

— Chiatte a spinta: 108 euro/t

— Chiatte rimorchiate: 39 euro/t.

— Spintori:

180 euro/kilowatt con aumento lineare fino a 240 euro/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.

considerando che è opportuno modificare i livelli dei vari coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 718/1999, fissati rispettivamente dal regolamento (CE) n. 2812/94 della Commissione⁽⁴⁾, per quanto concerne le navi cisterna, (CE) n. 2310/96⁽⁵⁾ per quanto concerne gli spintori e (CE) n. 742/98⁽⁶⁾ per quanto concerne i battelli da carico secco, per tener conto degli sviluppi economici nei vari settori;

considerando che per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

2. — Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %.

— Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate.

— Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.

⁽¹⁾ GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 40 dell'11.2.1997, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 313 del 3.12.1996, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3.

3. La conversione dei contributi annui, espressi in euro, nella moneta nazionale del fondo interessato si effettua secondo il corso dei cambi fra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che adottano l'euro stabiliti dal regolamento (CE) n. 2866/98 del Consiglio del 31 dicembre 1998 ⁽¹⁾.

TONNELLAGGIO EQUIVALENTE

Articolo 3

1. Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 718/99 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appreso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione:

— Battelli da carico secco:

- automotori di oltre 650 t: 1,00
- chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50
- chiatte rimorciate di oltre 650 t: 0,36

— Navi cisterna:

- automotori di oltre 650 t: 1,00
- chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50
- chiatte rimorciate di oltre 650 t: 0,18

2. Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.

COEFFICIENTI DEL REGIME «VECCHIO PER NUOVO»

Articolo 4

A decorrere dal 29 aprile 1999 l'entrata in servizio dei battelli è subordinata alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/1999:

1. Trattandosi di battelli da carico secco il coefficiente è fissato a 1:1 (rapporto fra il tonnellaggio vecchio e quello nuovo).
2. Trattandosi di navi cisterna il coefficiente è fissato a 1,30:1.

3. Trattandosi di spintori, il coefficiente è fissato a 0,75:1.

SOLIDARIETÀ FINANZIARIA

Articolo 5

1. Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

- le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (R_{dn}) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999,
- gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P_n),
- le rimanenze in data 1° gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (S_n).

2. La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1:

- l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P_t);
- l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (R_{dt});
- la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1° gennaio dell'anno precedente (S_t);
- gli impegni annui normalizzati (P_{nn}) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula:

$$P_{nn} = \frac{P_t}{(R_{dt} + S_t)} \times (R_{dn} + S_n)$$

- per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (P_n) e gli impegni annui normalizzati (P_{nn});
- gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati ($P_n < P_{nn}$) versa ad un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati ($P_n > P_{nn}$).

3. Anteriormente al 1° marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al sesto trattino del paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 359 del 31.12.1998, pag. 1.

CONSULTAZIONI

Articolo 6

Per tutte le questioni concernenti la politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie e le modifiche del presente regolamento, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario e degli Stati membri interessati. Il gruppo è denominato «Gruppo di esperti — Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie».

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 29 aprile 1999.

Il regolamento (CEE) n. 1102/89 è abrogato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1999.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione
